

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....  
**Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi**

**N° 22/2011**

**23 Maggio 2011(\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI APRILE 2011

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Aprile 2011. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Aprile 2011 è pari a **1,689595** e l'indice Istat è **102,4**.

MODELLO "Q" DAGLI INTERNI ARRIVA IL DIETRO - FRONT. IL MODELLO E' ANCORA OBBLIGATORIO!!!

***MINISTERO DEGLI INTERNI – CIRCOLARE N. 3666 DEL 13 MAGGIO 2011.***

La settimana scorsa, **con il numero 21 della nostra rubrica**, avevamo segnalato – a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro con il decreto direttoriale 1546 del 16 marzo 2011 in vigore dal 30 aprile scorso – la scomparsa del modello "Q" quale conseguenza delle modifiche tecniche apportate al modello UNILAV.

Qualche giorno fa **la smentita da parte del Ministero degli Interni.**

Infatti, **con la circolare n. 3666/2011**, il predetto Dicastero **ha chiarito che i nuovi standard adottati dal 30 aprile u.s.** per la comunicazione telematica UNILAV **non hanno comportato l'abolizione del contratto di soggiorno modello " Q "** che dovrà pertanto essere trasmesso dai datori di lavoro secondo le consuete modalità operative.

SLITTANO I TERMINI DI PAGAMENTO E DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI AFFERENTI L'ANNO 2010.

**AGENZIA DELLE ENTRATE – COMUNICATO STAMPA DEL 13 MAGGIO 2011.**

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa in oggetto, rende noto lo slittamento del termine di pagamento e presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2011 relative al periodo di imposta 2010.

Ecco schematizzate **le novità in materia di versamenti**.

<b>CONTRIBUENTI INTERESSATI</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>NUOVA SCADENZA (senza interessi)</b>	<b>NUOVA SCADENZA (con interessi)</b>	<b>VECCHIA SCADENZA</b>
Persone fisiche	UNICO 2011, anche con cedolare secca	6 luglio 2011	Dal 7 luglio al 5 agosto con maggiorazione dello 0,40%	16 giugno 2011
Soggetti diversi sottoposti agli studi di settore	UNICO 2011, anche con cedolare secca	6 luglio 2011	Dal 7 luglio al 5 agosto con maggiorazione dello 0,40%	16 giugno 2011

Modificati anche **i termini di presentazione dei modelli 730 e 770**.

In particolare.

**Modello 730: 20 giugno 2011** (precedente scadenza 31 maggio) se il contribuente consegna ad un CAF ovvero a professionisti abilitati; **16 maggio** (termine già scaduto) se consegna al sostituto d'imposta.

**Modello 770 (semplificato e ordinario): 22 agosto** (precedente scadenza 31 luglio).

IL TEMPO NECESSARIO PER LA VESTIZIONE DEVE ESSERE RETRIBUITO SE ETRODIRETTO DAL DATORE DI LAVORO.

**CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 8063 DEL 8 APRILE 2011.**

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, **conferma il proprio orientamento** in materia di “*tempo tuta*”, statuendo che il periodo temporale necessario per indossare eventuali divise aziendali **deve essere ricompreso nella nozione di orario di lavoro qualora siano dettate dal datore di lavoro le relative modalità di vestizione.**

**Gli Ermellini**, con la **sentenza n. 8063 del 08/04/2011**, conformemente alla precedente pronuncia (*ultima in ordine temporale*) n. 19358 del 10 settembre 2010, **hanno graniticamente affermato che il tempo necessario per la vestizione deve essere considerato orario di lavoro a tutti gli effetti quando è eterodiretto dal datore di lavoro che ne stabilisce il luogo ed il tempo di effettuazione.**

**Nel caso** in cui, invece, **venga lasciata al lavoratore la facoltà di effettuare tali operazioni in luoghi e tempi scelti discrezionalmente da questi**, quindi anche al di fuori del luogo di lavoro (per esempio presso la propria abitazione), **tali attività rientrano negli atti preparatori non qualificabili come orario di lavoro e pertanto non retribuibili.**

Per ogni approfondimento sulla questione si rinvia alla rubrica “**LA GIURISPRUDENZA COMMENTATA DALLA CATEGORIA UNA SENTENZA AL MESE**” del mese di Settembre 2010.

IL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO E' ILLEGITTIMO SE LA MALATTIA E' STATA CAUSATA DALLE CONDIZIONI DI LAVORO.

**CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 7946 DEL 7 APRILE 2011.**

La sentenza della Corte di Cassazione in commento mette in risalto l'importanza che l'intero ordinamento giuridico, *in primis* la nostra Carta costituzionale, dedica alla salute – in specie sui luoghi di lavoro - ed ai problemi connessi.

Numerose le norme in *subiecta materia*. Basti pensare **all'art. 32 della Costituzione che definisce la salute come diritto fondamentale dell'individuo e come interesse della collettività.**

Inoltre, **l'art. 2110 del codice civile** dispone che, in caso di malattia (oltre che di infortunio, gravidanza o puerperio), il rapporto di lavoro viene sospeso e che ***il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato se non sia scaduto il termine di conservazione del posto*** (cosiddetto periodo di comporto) appositamente previsto dai contratti collettivi.

In breve, il lavoratore non può essere licenziato per il semplice fatto di essere malato.

Gli Ermellini, dunque, **con la sentenza N. 7946 del 7 Aprile 2011**, hanno (ri)statuito (in senso conforme le sentenze n. 5413/2003, 5066/2000 e 6601/95) **che è illegittimo il licenziamento effettuato in seguito al superamento del periodo di comporto, se la malattia è stata generata dalle condizioni di lavoro.**

**I Giudici di Piazza Cavour, però, ricordano che il superamento del periodo di comporto è condizione sufficiente per procedere al licenziamento**, e che **spetta al dipendente l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia - che ha determinato l'assenza (e, segnatamente, il superamento del periodo di comporto) - ed il carattere morbigeno delle mansioni espletate**, ovvero la violazione da parte del datore della tutela delle condizioni di lavoro (*id*: mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 2087 c.c.) per ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

COSTITUISCE GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO L'AGGRESSIONE PARTICOLARMENTE VIOLENTA E VILE NEI CONFRONTI DI UN SUPERIORE GERARCHICO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 8351 DEL 12 APRILE 2011.***

I Giudici del Palazzaccio, chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato da un lavoratore licenziato a seguito di un duro litigio culminato con una violenta aggressione nei confronti di un superiore gerarchico, sono tornati - nuovamente - sulla nozione di **giusta causa**.

Nel caso di specie, il lavoratore, soccombente anche nei gradi di Merito, si è visto respingere dalla Cassazione le proprie istanze dal momento che **il giudizio in ordine alla proporzionalità della sanzione è rimesso al Giudice di Merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, sorretta da adeguata motivazione.**

La Cassazione, infatti, ha evidenziato, **con la Sentenza N. 8351 del 12 Aprile 2011**, che **il lavoratore, con la sua aggressione particolarmente violenta nei confronti**

**di un superiore, ha violato i doveri di fedeltà ed obbedienza minando gravemente il rapporto fiduciario intercorrente fra le parti creando ripercussioni all'intero ambiente lavorativo.**

La violazione di tali fondamentali doveri, correttamente posta a base del *decisum* dei precedenti gradi di giudizio, è condizione sufficiente per qualificare come legittimo, in quanto supportato da giusta causa, il licenziamento irrogato dal datore di lavoro.

IL DATORE DI LAVORO E' TENUTO A RESTITUIRE GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI OTTENUTI A SEGUITO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE SULL'ATTIVITA' SVOLTA RILASCIATE ALL'ATTO DELL'INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 8068 DEL 8 APRILE 2011.***

Con la sentenza in esame i Giudici della Corte di Cassazione **si sono occupati dell' art. 3 comma 8 della Legge 335/95.**

Tale disposizione, come noto, prevede che **i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali adottati dall'INPS producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.**

In sostanza, **l'atto di variazione dell'Istituto ha rilievo costitutivo**, la cui efficacia è subordinata alla notificazione del provvedimento di nuova classificazione dell'impresa, ma **siffatta irretroattività non opera allorché l'iniziale inquadramento sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.**

La Cassazione, con la **sentenza n. 8068 del 08/04/2011**, ha - sulla base di tale principio - respinto il ricorso di un contribuente confermando *ex adverso* l'ingiunzione dell'INPS.

Infatti, osserva la Suprema Corte - nel confermare la valutazione operata dalla Corte di Appello - **l'attività esercitata dal contribuente era di natura commerciale e non industriale, come erroneamente dichiarato in sede di inquadramento.**

*Ergo*, i Giudici monofilattici, nel confermare ***il principio generale in base al quale il recupero di quanto indebitamente percepito può riguardare solo periodi successivi al nuovo inquadramento effettuato dall'Istituto, hanno statuito che lo stesso non opera se l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.***

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI E GIUSEPPE CAPPIELLO.**